



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "FRANCESCO MUTTONI"
di SAREGO E BRENDOLA
Scuola con INDIRIZZO MUSICALE**

Via Damiano Chiesa, 5 – 36040 Meledo di Sarego (VI)-Tel. 0444-820813/820589

Sito web: <http://www.icmuttonisarego.edu.it> e-mail: viic813005@istruzione.it

P.E.C.: viic813005@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: VIIC813005 - Codice Fiscale: 80016850242 – Cod. I.P.A.: UFWLUL

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (I.A.)

delibera n.35 b) del Collegio Docenti del 18.05.2026

delibera n. 195 b) del Consiglio d'Istituto del 18.05.2026

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

- Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
- Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
- Promuovere la formazione del personale e degli alunni per un uso consapevole dell'IA.
- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

4. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.

2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli alunni.

TITOLO II – Modalità d'uso

Art. 4 – Strumenti consentiti

Sono ammessi strumenti di IA:

- finalizzati alla didattica, al supporto all'apprendimento e alla personalizzazione dei percorsi;
- a supporto dell'inclusione (es. sintesi vocale, traduzione automatica, strumenti compensativi per DSA e disabilità);
- per la gestione organizzativa e amministrativa, se conformi alle norme di sicurezza e privacy.

Art. 5 – Usi vietati

È vietato l'uso di strumenti di IA per:

- sostituire la valutazione del docente;
- svolgere i compiti assegnati a casa utilizzando l'IA in sostituzione del proprio lavoro (vedasi art.11);
- manipolare dati personali o diffondere informazioni sensibili;
- sorvegliare o monitorare in maniera occulta alunni o personale;
- ottenere vantaggi indebiti durante prove ed esami.

TITOLO III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 6 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli alunni, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. E' vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
5. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli alunni e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
6. I docenti:
 - integrano gli strumenti IA nella progettazione didattica solo se coerenti con gli obiettivi formativi;
 - vigilano sull'uso corretto da parte degli alunni, prevenendo plagio e uso passivo;
 - spiegano agli alunni potenzialità e limiti degli strumenti adottati;
 - restano garanti dell'equità e dell'accessibilità.

Art. 7 – Personale amministrativo e tecnico

Il personale:

- utilizza l'IA per semplificare procedure e attività ripetitive, nel rispetto della normativa sui dati;
- supporta il Dirigente e i docenti nell'implementazione tecnica degli strumenti;

· segnala eventuali criticità o anomalie di funzionamento.

Art. 8 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell’IA.

Art. 9 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, alunni e personale sull’uso critico, consapevole ed etico dell’IA.
2. La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell’IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell’uso dell’IA.
 - Prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.

Art. 10 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA

1. L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli alunni o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

TITOLO IV – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli alunni

Art. 11 – Utilizzo dell’IA a fini didattici

1. Gli alunni possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. E’ vietato l’uso dell’IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 12 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

1. L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età previsti dalla normativa vigente (in particolare il GDPR, che fissa a 14 anni l’età minima per il consenso autonomo al trattamento dei dati) e le condizioni d’uso stabilite dai fornitori dei servizi; per gli alunni di età inferiore è richiesto il consenso dei genitori /tutori legali e la supervisione del docente.

Art. 13 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli alunni devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.

2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 14 – Responsabilità degli alunni e dei genitori/tutori/affidatari

1. Gli alunni sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'IA.

Art. 15 – Sanzioni

- Gli alunni che violano il regolamento sono soggetti a provvedimenti disciplinari, secondo il regolamento di disciplina dell'Istituto in conformità allo Statuto delle studentesse e degli studenti;
- Il personale che contravviene alle disposizioni è soggetto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 16 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR)
2. E' vietato l'utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. È vietata la raccolta o diffusione di dati sensibili senza base giuridica e consenso informato;
5. Gli strumenti devono essere configurati secondo privacy by design e by default;
6. È garantito agli studenti e alle famiglie il diritto di non cedere dati per finalità di addestramento.

Art.17 - Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati

Qualora l'Istituto intenda adottare sistemi di Intelligenza Artificiale che comportino trattamenti di dati personali su larga scala o presentino rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, è obbligatoria la preventiva redazione di una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) , ai sensi dell'art. 35 del GDPR, con il coinvolgimento del DPO.

Art.18 - Base giuridica del trattamento

I trattamenti di dati personali connessi all'utilizzo di strumenti di IA per finalità didattiche e istituzionali si fondano sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

L'eventuale utilizzo di piattaforme o applicazioni esterne non strettamente necessarie all'attività istituzionale può richiedere la raccolta di un consenso libero, specifico, informato e documentato da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni.

Art.19 - Trasferimento di dati verso Paesi extra UE.

Nel caso di utilizzo di strumenti di IA che comportino il trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'Istituto verifica preventivamente la presenza di adeguate garanzie ai sensi della normativa vigente, quali clausole contrattuali standard o decisioni di adeguatezza, al fine di assicurare un livello di protezione dei dati conforme al Regolamento 2016/679 UE (GDPR).

Art.20 - Utilizzo piattaforme autorizzate e prevenzione della “shadow IA”

Al fine di garantire la sicurezza dei dati e la conformità normativa:

- Google Workspace for Education - Microsoft 365 Education– Canva sono le piattaforme digitali adottate dall’Istituto che integrano funzionalità di intelligenza artificiale, validate preventivamente dal Team digitale e dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);
- è vietato l’utilizzo, per attività istituzionali, di strumenti di IA non inclusi nell’elenco approvato;
- è in ogni caso vietato inserire dati personali identificativi di alunni, famiglie o personale in sistemi di IA non autorizzati o privi di adeguate garanzie di riservatezza

Art. 21 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 22 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato per adeguarsi all’evoluzione normativa e tecnologica.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull’Albo Online dell’Istituto.